



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10643 del 2010, proposto da:
Comune di Recco, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Ghibellini,
Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via
Asiago, 8;

contro

Francesco Pittore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Massa, Ilaria
Deluigi, Giovanni Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni
Candido Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;

nei confronti di

Filippo Cafferata, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Ernesto
Lavatelli, Massimo Trebiani, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in
Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; Francesco Cafferata, rappresentato e difeso dagli
avv. Gabriele Pafundi, Massimo Trebiani, Ernesto Lavatelli, con domicilio eletto
presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; Giambattista
Cafferata, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Trebiani, Gabriele Pafundi,

Ernesto Lavatelli, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; Maria Luisa Cafferata, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Trebiani, Ernesto Lavatelli, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 05677/2010, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE - APPROVAZIONE DI PROGETTO PER COSTRUZIONE AUTORIMESSA E STRADA CARRABILE.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Pittore , nonché di Filippo Cafferata, Francesco Cafferata, Giambattista Cafferata, Maria Luisa Cafferata e Ernesto Lavatelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Ludovico Villani, Giovanni Candido Di Gioia e Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza impugnata il TAR Liguria ha annullato il permesso di costruire n.6/2004 con il quale il Comune di Recco aveva autorizzato i controinteressati a costruire un'autorimessa interrata con la strada carrabile di accesso.

L'appello principale dell'amministrazione comunale assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il primo, il secondo ed il terzo motivo del

ricorso di primo grado; con la quarta rubrica si contesta la fondatezza delle censure del ricorrente in primo grado assorbite dal TAR.

Con ricorso incidentale autonomo i controinteressati contestano, a loro volta, l'inesattezza della sentenza relativamente ai profili relativi : - all'inesistenza di un obbligo del Comune di verificare la titolarità della servitù in testa ai richiedenti il permesso di costruire; - all'affermata non coincidenza dei mappali; alla considerazione sull'impossibilità di variare il contenuto della servitù; e l'infondatezza di tutte le altre censure dedotte dal ricorrente in primo grado.

L'appellato con la memoria difensiva di costituzione, in via preliminare ha eccepito la tardività dell'appello incidentale e, nel merito, ha confutato le argomentazioni del Comune e degli appellanti incidentali. Con gli ulteriori scritti difensivi per la camera di consiglio del 19.7.2011 ha ulteriormente specificato le proprie tesi per la discussione ed ulteriormente replicato.

Il Comune, con due memorie, ha ripetuto le proprie argomentazioni, insistendo per l'annullamento della decisione impugnata.

A loro volta i controinteressati hanno replicato alle eccezioni e concluso per l'accoglimento del loro appello.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

_____ 1.§. Nell'ordine logico delle questioni deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di irricevibilità per tardività dell'appello incidentale "improprio" proposto dai controinteressati (famiglia Caffarata); esso sarebbe stato tardivamente notificato solamente il 21 gennaio 2011 e quand'era quindi scaduto il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado ricevuta degli appellanti incidentali il 7 ottobre 2010.

L'eccezione è fondata.

Nel processo amministrativo il mezzo incidentale di appello (c.d. ricorso incidentale proprio o derivato) è quello che, innestandosi sulla domanda principale dell'appellante ed essendo quindi geneticamente collegato all'appello principale, tende a vanificarne l'esito. In tale ipotesi, vale il richiamo all'art. 96, 5° co. del c.p.a., per cui il termine perentorio decorre dal perfezionamento nei suoi confronti della notifica dell'appello principale per la fondamentale ragione che solo da tale momento è minacciato l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza (come del resto ricordato anche dalla memoria degli appellanti incidentali).

Ma qui il caso è totalmente differente.

Gli appellanti principali ed incidentali hanno un identico, e coincidente, interesse al sovvertimento della situazione conseguente alla sentenza.

Quindi l'appello incidentale è in realtà un appello "autonomo o improprio", perché è sostenuto da un interesse che non è dipendente dall'impugnativa principale, ma che assume la veste formale del "gravame incidentale" per quel "simultaneus processus" (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 08 marzo 2011, n. 1423) diretto a prevenire la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli art. 333 e 335 c.p.c. mira ad scongiurare.

Nel caso, dunque, non si è in presenza di una contro-impugnazione su capi di decisione connessi o dipendenti da quelli contrastati con l'impugnazione principale, bensì nell'articolazione autonoma di motivi di censura della sentenza, che peraltro sono sostanzialmente coincidenti con l'appello principale.

Pertanto il gravame incidentale -- in quanto appello sostanzialmente autonomo -- doveva necessariamente rispettare i termini ordinari di impugnazione previsti oggi dall'art.92, 1° c. (ed in precedenza dall'art. 28 della legge n. 1034 del 1971: cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8364; n. 7606 del 18 dicembre 2006; n. 5196 del 7 settembre 2006).

In definitiva l'appello incidentale dei controinteressati deve essere dichiarato inammissibile.

Tuttavia, in base al potere di cui all'art. 32 c.p.a., il predetto atto ben può essere convertito, e valere, come in atto di intervento ad adjuvandum dell'appello.

____ 2.§. Nel merito, si deve premettere che il permesso di costruzione *de quo agitur* ha per oggetto la realizzazione di una strada carrabile, di una rampa d'accesso e di un box interrato, in un'area in parte di proprietà di altri controinteressati tra i quali anche l'appellato.

Con il primo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto: - il difetto dei titoli dei controinteressati ad edificare sull'area interessata, - la sussistenza di una servitù di passaggio solo pedonale; - il lamentato difetto di istruttoria sul punto dell'amministrazione comunale.

Assume il Comune che, al contrario, la giurisprudenza ha escluso l'obbligo dell'ente comunale di effettuare complesse indagini volte a ricostruire ogni vicenda concernente l'immobile, ritenendo sufficiente la verifica, in capo al richiedente di un titolo sostanzialmente idoneo a costituire la posizione legittimante, senza necessità di minuziose analisi di eventuali fattori limitativi, preclusivi, o estintivi del relativo diritto reale.

In caso di comproprietà ed l'assenza di esplicite manifestazioni di dissenso sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità di una legittimazione alla richiesta in funzione della comproprietà di parte degli immobili.

Il permesso di costruire era stato rilasciato sul presupposto che i richiedenti avessero diritto a compiere gli interventi di modifica necessari per rendere carrabili la servitù di passaggio di cui all'atto notaio per del 31 gennaio 1961, essendo la servitù costituita "a cavaliere" del confine ma a che per effetto dei successivi frazionamenti delle porzioni di confine, sarebbero risultate su mappali differenti da quelli originari. Il terreno identificato al mappale n. 921 non sarebbe di proprietà

dell'appellato, né del condominio ma del signor Tasselli Giovanni. L'autorimessa interrata sarebbe invece integralmente costruita in proprietà Cafferata con vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 9 della L. n. 122/1989.

L'assunto non merita adesione.

Vero è che, come la Sezione ha avuto modo di puntualizzare (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 8 giugno 2011, n.3508) se deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità, o le limitazioni negoziali al diritto di costruire su un terreno (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332); il permesso di costruire, infatti, non attribuisce alcun diritto soggettivo in conseguenza all'attività stessa, dato che il vicino ove reputi lesa un proprio diritto soggettivo (ad es., in materia di distanze tra edifici) può sempre agire innanzi all'A.G. per la riduzione in pristino o il risarcimento del danno (cfr. Consiglio Stato, V, 19 marzo 1999, n. 277).

Tuttavia, il primo comma dell'art. 11, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 espressamente prevede che il permesso di costruire è “*rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo*”.

La legge impone, cioè, tra gli specifici requisiti di legittimazione, che il richiedente dia lui *in primis*, la dimostrazione del possesso da parte sua dei titoli reali necessari per poter intervenire sull'immobile per cui si chiede la concessione edilizia, mentre il Comune è onerato solo della relativa verifica (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5223; Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2007 n.4703; *idem*, 7 luglio 2005 n.3730). Secondo le regole generali, l'Amministrazione comunale, in sede di verifica dei presupposti procedurali per l'istruttoria del permesso di costruire, deve, ai sensi dell'art. 6, 1° co. lett. a) della L. n. 241/1990 e s.m.i., verificare “*...le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti ...*” per l'adozione del provvedimento finale.

I titoli per l'esercizio dello "ius aedificandi" costituiscono dunque un requisito documentale dell'istanza ed un presupposto legale per la futura edificazione, ma il difetto di tale dimostrazione da parte del richiedente impedisce all'amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 maggio 2003, n. 2506).

Anche in caso di comproprietà o di altri diritti reali è necessario:

-- che l'istante dichiari puntualmente il titolo di proprietà ed i titoli civilisticamente idonei che legittimano la sua istanza relativamente a tutte le aree direttamente interessate dall'intervento; ovvero alleggi manifestazioni scritte del consenso degli aventi diritto;

-- che il responsabile del procedimento verifichi l'ammissibilità complessiva della domanda.

Nel caso in esame i cointeressati resistenti ed il Comune appellante, non hanno indicato, e dimostrato (vuoi nel procedimento, vuoi, nemmeno, in sede giurisdizionale), né l'esatta ubicazione delle opere; né la reale consistenza dei loro diritti reali ad operare sulle relative aree, né l'intervenuto consenso degli altri titolari del diritto di servitù (quali il Condomini di v. Polanesi, e dell'altro proprietario Tasselli), né hanno dato alcuna prova dell'affermazione per cui il box non solo sarebbe stato autorizzato sul confine, ma sarebbe addirittura stato realizzato sulla fascia di 1,5 mt oggetto della servitù.

L'Amministrazione appellante si è limitata a citare una generica nota dello stesso Settore del Comune autore del provvedimento annullato, con cui si afferma apoditticamente che la servitù insisteva su una fascia di 1,5 dal confine dei terreni ubicati sui mappali nn. 921 e 922.

Al contrario il resistente Pittori sottolinea esattamente che, nella stessa relazione al progetto dei contro interessati, era dichiarato che la strada sarebbe stata ubicata

utilizzando la servitù esistente variabile da 0,80 a 2,20 mt. , la quale in base all'atto di costituzione gravava sul fondo altrui per mt. 1,5.

In sostanza, è mancata la prova giudiziale dei necessari titoli reali, per cui, in base al principio generale oggi consacrato nel processo amministrativo dall'art. 64, I co, del c.p.a. , deve concludersi per l'illegittimità di un permesso di costruire relativo ad un intervento ubicato in un'area non di proprietà esclusiva dei richiedenti per difetto del titolo dei medesimi, che non avevano alcun diritto di compiere gli interventi di modifica necessari per rendere carrabile una servitù di passaggio pedonale.

Non sussistono elementi per sovvertire l'affermazione della sentenza, per cui, in base all'atto notarile costitutivo della servitù attiva e passiva depositato in primo grado, il vincolo sui terreni concerneva una servitù sempre esercitata, dalla sua costituzione nel 1961 ad oggi, appunto come sentiero pedonale.

E' noto, al riguardo, che l'estensione e le modalità di esercizio di una servitù convenzionale devono essere desunte esclusivamente dal titolo con i criteri dettati dagli art. 1362 ss. c.c. . In tale prospettiva, ai sensi dell'art. 1065 c.c., la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente (cfr. Cassazione civile , sez. II, 11 giugno 2010, n. 14088).

Pertanto se, le parti avevano originariamente limitato il contenuto della servitù al passaggio pedonale, non si poteva modificare unilateralmente il contenuto di tale servitù, che, come visto aveva in alcuni punti una larghezza di passaggio di solo 0,80 mt,.

In disparte le varie questioni di carattere civilistico tra le varie controparti, ha, in definitiva e comunque ragione il TAR sia quando rileva negativamente la non coincidenza dei mappali indicati nell'atto di costituzione della servitù con il tracciato della strada assentita dal comune; sia quando sottolinea come la

realizzazione del muro di contenimento e del box interrato su parte dell'area asservita e l'invasione di un'area di proprietà esclusiva del condominio per realizzare la rampa di accesso (come emerge dall'All. n. 12 del Pittore in primo grado), si risolvevano in una variazione sostanziale dell'originaria servitù.

Il motivo è dunque infondato e va respinto.

____ 3.§. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità dell'accoglimento da parte del Tar Liguria della doglianza di primo grado con cui, nell'escludere che il box interrato potesse essere compreso tra le gallerie ed i manufatti di ben altre dimensioni indicati nella lettera F del DM 11 marzo 1988 , aveva affermato comunque che la rampa d'accesso, con una pendenza media del 20%, costituiva una trasformazione dell'uso per il resto del territorio di un'area di particolare pregio, già oggetto di pesanti interventi edilizi; inoltre avrebbe inesattamente rilevato la mancanza di opere di drenaggio in grado di permettere lo smaltimento delle acque piovane e di falda.

Al contrario, per il comune appellante: -- saremmo nella specie in presenza di uno scavo a cielo aperto di modeste dimensioni; -- la relazione tecnica dei richiedenti specificava per le acque meteoriche era prevista la raccolta e il convogliamento nella rete pubblica. Infine la sentenza impingerebbe nel merito dell'attività amministrativa, nella parte in cui avrebbe valutato che l'intervento assentito dovesse essere assoggettato alla disciplina del D. M. 11 marzo 1988.

Anche tale motivo è infondato.

In realtà il TAR del tutto esattamente:

- ha rilevato che la rampa era estranea al disposto della lettera F del citato D. M. 11 marzo 1988, ricordando che questo concerne gallerie, manufatti sotterranei completamente immersi nel terreno e realizzati mediante scavi in sotterraneo;
- ha affermato che l'intervento, andava qualificato come una trasformazione rilevante del territorio.

Al riguardo deve annotarsi come la valutazione della ricorrenza dei presupposti di fatto, normativamente considerati ai fini dell'applicazione di una certa normativa, non afferisce affatto al merito amministrativo.

Nel caso, ad esempio, la valutazione della pendenza della rampa d'accesso nell'ordine del 20 % non costituisce una valutazione di merito, ma il riscontro circa il rispetto del limite massimo previsto dal D.M. 1 febbraio 1986 (sezione 3.7.2, per le rampe); la tangente trigonometrica dell'angolo non rispettava (era il doppio) il limite di cui al punto 5.3.1 del D.M. Infrastrutture 5.11.2001 per le strade locali.

L'asserita "modestia" dell'intervento e dei relativi movimenti di terreno, con buona pace del Decreto Regionale, non può essere condivisa, perché l'intervento, seppure di non grandissime dimensioni, nel contesto dei luoghi in cui è collocato, ha comunque un suo preciso impatto (come è evidente dalle varie fotografie), in quanto ha implicato sbancamenti, realizzazione di muri di contenimento, realizzazione di un nuovo asse di transito, taglio di alberi, ecc. .

Si tratta di un'ulteriore modificazione di un'area che, ancorché negli ultimi decenni sia stata interessata, notoriamente, da una disordinata e sparpagliata antropizzazione, comunque mantiene caratteristiche di grande pregio ambientale e paesaggistico.

Né, per contro, può rilevare al riguardo il decreto regionale, proprio perché effettivamente affidato a valutazioni del tutto generiche, tautologiche e comunque inconferenti.

Pure inconferente è, inoltre, l'affermazione del Comune circa la previsione della raccolta e del convogliamento nella rete pubblica comunale delle acque, in quanto - - pur senza voler specularne dialetticamente sulle recenti disgrazie che hanno funestato la Regione Liguria -- la medesima asserzione è sfornita di un qualsiasi, anche minimo, elemento di calcolo sui volumi indicativamente prodotti dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree aperte impermeabilizzate con l'intervento

(quali, la strada, il tetto, il cortile, ecc), in rapporto alla massima pluviale, all'estensione delle soprastanti aree dei bacini scolanti ed ai coefficienti di assorbimento dei terreni residuati.

In definitiva dunque il progetto è stato approvato dal Comune nonostante fossero carenti anche i presupposti progettuali richiesti dalle norme tecniche in materia.

Il motivo va dunque respinto.

_____ 4.§. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 9 del NTA del PRG del 1982, che subordinava ogni nuovo intervento all'approvazione di uno strumento attuativo, fatti salvi solamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Le opere in questione erano state espressamente assentite con decreto regionale dell'Ufficio di Tutela Paesistica del Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Ambientale, che aveva affermato la sua compatibilità con gli equilibri ambientali della zona interessata, in quanto *“la soluzione progettata ne definisce adeguatamente le caratteristiche tipologiche-compositive sia in relazione alle situazioni esistenti nell'immediato contorno che in rapporto ai valori di insieme del quadro paesaggistico nel quale l'intervento si colloca”*.

Inoltre l'articolo 9 del NTA consentiva, in assenza di strumento attuativo, rispettivamente la realizzazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione edilizia per il miglioramento igienico, funzionale e tecnologico, tra i quali sarebbero ricomprese anche gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 122/1989.

Tutti i profili vanno disattesi.

In primo luogo la realizzazione di una rampa di accesso, di un box interrato e, soprattutto di una strada di accesso che appare di oltre 70 metri (e non di soli 36 mt, come vorrebbero i cointeressati Caffarata), comportava che gli interventi non rientravano in nessuna delle categorie di opere ammesse dall'articolo 9 del NTA, a

cagione dei consistenti movimenti di terra all'uopo necessario; dette opere non potevano certamente essere ricondotte a nessuno degli interventi di cui alla ricordata legge n. 122/1989. La radicale trasformazione dell'originario sentiero pedonale sterrato a strada carrabile non integrava affatto un intervento su un edificio esistente, ma costituiva una radicale e definitiva compromissione di un'area particolarmente pregiata e soggetta a specifica disciplina.

A fronte di ciò ha ragione il TAR anche quando rileva l'inconferenza, anche sotto tale profilo, dell'apodittica e stereotipata autorizzazione regionale per un intervento di nuova costruzione ex art. 10 comma 1, lett. a, d.P.R. n. 308 del 2001. Che si trattasse di "nuova costruzione" del resto lo riteneva implicitamente anche lo stesso Comune che aveva reputato necessario il permesso di costruire.

In definitiva non vi sono dubbi sulla violazione, nel caso di specie, dell'articolo 9 del NTA del PRG del 1982, che, al contrario di quanto ritenuto dal Comune, subordinava ogni intervento all'approvazione di uno strumento attuativo.

Anche tale motivo va respinto.

____ 5.§. Infine può prescindersi dall'esame del quarto motivo con cui l'appellante amministrazione comunale si limita a riproporre in questa sede le eccezioni sollevate in relazione alle censure dichiarate assorbite dal Tar di cui ai numeri n.4-5-6 e 7 del ricorso di primo grado.

Il mancato esame dei motivi del ricorso di primo grado infatti può essere invocato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. solo dal ricorrente soccombente, qualora possa associare a tale circostanza un documento del suo interesse.

Infatti l'appello nel processo amministrativo non solo deve contenere specifiche censure di critica della sentenza gravata, ma richiede quale condizione processuale l'utilità potenziale dell'azione.

Tenendo conto che il giudicato può infatti formarsi solo in relazione a capi di sentenza che si pronunciano su motivi, e che quindi non può formarsi invece

laddove i motivi di ricorso non vengano esaminati perché assorbiti (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4980), la parte resistente, e soccombente in primo grado, tuttavia, non ha alcun interesse a riproporre come motivi di appello argomenti, originariamente sollevati in resistenza rispetto ai motivi di merito del ricorrente in prime cure che siano stati dichiarati assorbiti dalla sentenza di primo grado.

L'assorbimento dei restanti motivi non muta il fondamento logico-giuridico della sentenza di annullamento, peraltro qui fondato su di una pluralità di motivi (tutti confermati in questa sede), ciascuno dei quali da solo sarebbe in grado di supportare l'annullamento del provvedimento.

In conclusione, il mancato esame da parte del giudice di alcuni motivi del ricorso di primo grado, di norma, non muta la situazione così come si è cristallizzata nella restante parte della decisione, per cui, si ribadisce, nessuna utilità potrebbe comunque avere la parte resistente dalla riproposizione in appello delle proprie argomentazioni difensive svolte in replica a quei motivi di primo grado rimasti trascurati

_____ 5.§. In conclusione l'appello principale è infondato e per l'effetto deve essere integralmente confermata la decisione di primo grado.

Le spese, ai sensi dell'art. 26 del c.p.a. secondo le regole generali, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

___ 1. respinge l'appello principale, come in epigrafe proposto;

___ 2. dichiara irricevibile l'appello incidentale autonomo ai sensi dell'art. 35 ,1 co. lett. a del c.p.a.;

___ 3. condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre ad IVA e CPA di cui rispettivamente €3.000,00 a carico del Comune di Recco appellante; ed €3.000,00 a carico dei cointeressati ricorrenti incidentali meglio specificati in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)